# Modello di convenzione per l'accesso al registro fondiario informatizzato nella procedura di richiamo per via elettronica

1.	Parti contraenti
Visto	l'articolo 111 <i>m</i> capoverso 4 RRF,
	il Cantone di,
	rappresentato da
	(Dipartimento, ufficio; di seguito denominato Cantone),
	e
	(nome/ragione sociale, competenze, divisione, indirizzo, NPA, luogo; di segui to denominato <b>soggetto autorizzato</b> )

### stipulano la presente convenzione.

Autorizzazione d'accesso

- 2.1. Hanno accesso al registro fondiario informatizzato nella procedura di richiamo per via elettronica le persone fisiche elencate qui di seguito o in allegato (utenti):
- cognome, nome, divisione, funzione, indirizzo, NPA, luogo;
- (...).

2.

- 2.2. L'autenticazione per l'accesso si compone del nome del soggetto autorizzato, del nome utente e della parola chiave attribuiti dal Cantone. Il nome utente e la parola chiave sono comunicati all'utente separatamente.
- 2.3. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare senza indugio al Cantone la partenza dell'utente dalla sua organizzazione e a chiedere l'annullamento dell'accesso.
- 2.4. Equivalgono a una partenza anche l'assegnazione e l'assunzione di nuove competenze per la cui esecuzione l'accesso non è né necessario né previsto dalla legge.

#### 3. Portata dell'autorizzazione d'accesso

3.1. L'accesso è concesso per i dati sequenti:

(indicare unicamente i dati compresi nell'autorizzazione d'accesso)

- designazione del fondo;
- descrizione del fondo;

	• nome e identità del proprietario secondo l'articolo 31 capoverso 2 RRF;
	• forma di proprietà (proprietà individuale, comproprietà, proprietà comune);
	tipo e data d'acquisto;
	pegni immobiliari;
	• servitù;
	oneri fondiari;
	annotazioni;
	menzioni (tutte);
	<ul> <li>menzioni, eccezion fatta per quelle indicate all'articolo 106a capoverso 1 lettera c RRF;</li> </ul>
	• indirizzo (se disponibile; soltanto per le autorità e le persone autorizzate a stendere atti autentici).
4.	Utilizzo dei dati
4.1.	L'accesso ai dati è concesso esclusivamente per l'utilizzo indicato qui di seguito.
4.1.1	Servizio pubblico
	Descrizione precisa:
4.1.2	Misurazione ufficiale
	Descrizione precisa:
4.1.3	Banca/cassa pensioni/assicurazione
	Descrizione precisa: trattamento di domande e di contratti relativi a crediti ipotecari.
4.1.4	Persone autorizzate a stendere atti autentici
	Descrizione precisa:
4.1.5	Altri:
	Descrizione precisa:
4.2.	Il soggetto autorizzato s'impegna a non utilizzare i dati diversamente da quanto sopra descritto.
4.3.	L'utilizzo dei dati per altri scopi (ad es. pubblicitari) non è ammesso.

#### 5. Protezione da accessi non autorizzati

- 5.1. Il nome utente e la parola chiave sono personali ed è proibito metterli a disposizione di terzi.
- 5.2. È proibito modificare il nome utente. Non è ammesso l'uso dello stesso nome utente da parte di due persone.
- 5.3. La parola chiave va trattata in maniera confidenziale, va modificata non appena comunicata, al più tardi entro ... giorni.
- 5.4. Il soggetto autorizzato s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione dei dati.

È in particolare tenuto a:

- a) proteggere adeguatamente i propri sistemi per impedire che questi possano essere utilizzati come piattaforme per attacchi sferrati contro i sistemi del registro fondiario o che terzi non autorizzati accedano ai dati;
- b) informare i propri collaboratori degli obblighi legati all'autorizzazione e sorvegliarne l'adempimento. A tal fine stipula una convenzione scritta individuale con ciascun utente:
- c) assicurarsi che gli accessi effettuati siano giustificati e che i dati vengano utilizzati secondo le finalità dell'autorizzazione concessa.

#### 6. Restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi

- 6.1. È proibito trasmettere dati elettronici a terzi.
- 6.2. Il soggetto autorizzato s'impegna a proteggere i dati elettronici ottenuti, in particolare contro la perdita, il furto, l'applicazione e l'utilizzo da parte di persone non autorizzate.
- 6.3. I dati elettronici ottenuti vanno cancellati dopo l'avvenuto utilizzo conforme alle finalità dell'autorizzazione.

#### 7. Controllo dell'accesso ai dati

- 7.1. Tutti gli accessi vanno repertoriati. I repertori degli accessi vengono conservati per due anni e controllati a intervalli regolari.
- 7.2. Il soggetto autorizzato s'impegna, su richiesta del Cantone, a produrre la prova che l'accesso ai dati è conforme alle finalità dell'autorizzazione.
- 7.3. Tutte le informazioni sugli affari commerciali del soggetto autorizzato di cui il Cantone o il suo mandatario vengono a conoscenza vanno trattate in maniera confidenziale. I collaboratori esterni sono espressamente tenuti ad una rigorosa confidenzialità.
- 7.4. Possono accedere ai repertori unicamente i servizi incaricati della protezione dei dati.

I servizi in questione sono:

- (...).

Non sono ammessi controlli effettuati per altri scopi (ad es. per sorvegliare il comportamento dei collaboratori).

#### 8. Sanzioni in caso di contravvenzione

- 8.1. In caso di violazione degli obblighi legali o di quelli previsti nella presente convenzione, il Cantone può restringere l'autorizzazione d'accesso e, in caso di trattamento o utilizzo abusivo dei dati, ritirarla senza indugio.
- 8.2. La restrizione e il ritiro dell'autorizzazione d'accesso sono oggetto di una decisione impugnabile mediante ricorso.
- 8.3. L'autorizzazione può essere rinnovata unicamente se il soggetto autorizzato può provare di aver adottato misure sufficienti a garantire il futuro rispetto degli obblighi legali.

## Nella convenzione possono essere inserite le clausole facoltative specificate qui di seguito.

#### Effetti giuridici, garanzia

I dati del registro fondiario ottenuti nella procedura di richiamo sono di carattere puramente informativo. Producono effetti giuridici soltanto gli estratti certificati conformi dall'ufficio del registro fondiario.

Il Cantone adotta tutte le misure tecniche e organizzative per garantire l'esattezza e la disponibilità dei dati messi in linea. Non è tuttavia escluso che durante l'accesso ai dati possano prodursi degli errori. Il Cantone non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza dei dati.

#### Indennità e costi

L'acquisizione di dati nella procedura di richiamo è contabilizzata a intervalli trimestrali. Gli emolumenti sono stabiliti in base all'apposito tariffario del registro fondiario.

Possono essere riscossi emolumenti per installare e amministrare i conti dei soggetti autorizzati.

I costi legati alla procedura di sanzione e alle misure necessarie adottate nell'ambito di tale procedura vengono imputati al soggetto autorizzato trasgressore.

Il soggetto autorizzato risponde, nei confronti del Cantone, di tutte le conseguenze derivanti dall'applicazione o dall'uso abusivi dei diritti di utilizzazione e dei dati ottenuti (ad es. memorizzazione, conservazione o comunicazione a terzi).

Per le richieste di risarcimento fondate su violazioni di questo tipo, il Cantone dispone di un diritto di regresso nei confronti del soggetto autorizzato.

#### Durata dell'utilizzo e disdetta

Il soggetto autorizzato può, in ogni momento, rinunciare al suo diritto di utilizzazione. Al momento della disdetta, tutti gli emolumenti ancora dovuti sono immediatamente esigibili.

Le parti possono, per validi motivi, disdire la convenzione con preavviso di tre mesi. La disdetta da parte del Cantone è comunicata sotto forma di decisione.